

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 479)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(Malagodi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1972

Norme relative al servizio di verifica e riscontro delle bollette del lotto

ONOREVOLI SENATORI. — Il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, prevede agli articoli da 325 a 343 l'effettuazione — presso ciascuna delle intendenze di finanza sedi di archivio segreto del lotto — di particolari adempimenti da parte di un apposito « servizio », denominato « di verifica e riscontro ».

Il servizio di verifica e riscontro, che è alle dirette dipendenze dell'intendente di finanza o di un suo delegato, provvede, in primo luogo, ad accertare il numero e l'ammontare delle vincite di ciascun periodo estrazionale sulla scorta delle matrici giocate, delle bollette riguardanti le vincite verificatesi in detto periodo estrazionale, delle tabelle in cui sono elencate le vincite pagate dai gestori con i fondi della riscossione, della corrispondenza inerente alle stesse bollette vincenti.

Il servizio in parola procede quindi, sulla base dei prospetti dimostrativi della riscossione, degli elenchi delle bollette annullate

e della corrispondenza inerente alla riscossione stessa, all'esame dei bollettari delle singole ricevitorie, assicurandosi del numero delle bollette annullate, per accertare la somma riscossa in ciascuna ricevitoria.

Presupposto indispensabile per il buon andamento del delicato settore è che le operazioni demandate al servizio di cui sopra si svolgano con correttezza e tempestività.

Senonchè negli ultimi anni, presso alcune intendenze dell'Italia settentrionale e centrale, a causa dell'aumentato volume di giuoco del lotto, il lavoro che gli uffici di verifica e riscontro sono chiamati a svolgere si è accresciuto in modo eccezionale, determinando un notevole arretrato, con i gravi inconvenienti che ne derivano.

Tali inconvenienti concernono la difficoltà di istruire i ricorsi relativi alle vincite contestate, la eccessiva dilazione relativa allo svincolo delle cauzioni a suo tempo prestate dai gestori e la liquidazione definitiva degli assegni vitalizi al personale in quiescenza, mentre i magazzinieri delle inten-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

denze interessate non possono eseguire le proprie contabilizzazioni, rimanendo scoperti degli importi per bollette annullate.

Inoltre il differimento del controllo sull'operato dei gestori del lotto non permette all'Amministrazione di intervenire con tempestività nei casi di indebiti accreditamenti.

Infine, a causa del ritardo nello svolgimento delle operazioni di verifica e riscontro, le ragionerie provinciali dello Stato sono impossibilitate a dar corso ai propri adempimenti contabili, con riflessi anche sull'attività della Ragioneria generale dello Stato.

La situazione di cui sopra è attualmente riscontrabile, come si è detto, solamente presso alcune intendenze del Centro-Nord, e cioè nei compartimenti in cui il volume di giuoco del lotto si è accresciuto in misura maggiore, specialmente a causa del concentrarsi del favore del pubblico su particolari forme di giuocate (« ambate » su numeri « in ritardo ») invalse negli ultimi tempi.

Di contro, esistono altre intendenze che sono perfettamente in grado di svolgere il proprio lavoro e che avrebbero anzi la pos-

sibilità — data la strutturazione degli uffici — di svolgere agevolmente maggiori prestazioni.

Appare pertanto opportuno prevedere la possibilità che, nel settore di cui trattasi, le intendenze non oberate di lavoro svolgano, in via eccezionale, prestazioni di competenza di altre intendenze.

All'uopo è stato predisposto l'accluso disegno di legge, che si compone di un solo articolo.

Detto articolo stabilisce che, per esigenze di servizio di carattere eccezionale, il Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, possa affidare gli adempimenti relativi al servizio di verifica e riscontro ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza.

Tale affidamento avrà luogo con apposito decreto nel quale dovranno essere specificate le operazioni che saranno trasferite da una intendenza all'altra, i periodi estrazionali considerati e le modalità che dovranno essere osservate perchè il servizio di cui trattasi possa svolgersi con la dovuta regolarità.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre che alcuni degli adempimenti previsti per il servizio di verifica e riscontro del lotto siano temporaneamente affidati ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve specificare le operazioni demandate, i periodi estrazionali considerati e indicare le modalità da osservarsi dalle intendenze di finanza interessate per il regolare espletamento delle operazioni anzidette.